



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TREVISI, TURCO e DI GIROLAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2023

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore

ONOREVOLI SENATORI. – Come noto, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia, cosiddetta « direttiva Case Green », fissa diversi obiettivi di efficienza energetica per gli immobili residenziali. In particolare, si auspica al raggiungimento della classe E per gli edifici entro il 2030, della classe D entro il 2033 fino ad arrivare alle emissioni zero entro il 2050. L'obiettivo della direttiva è di agire prioritariamente sul 15 per cento degli edifici più energivori, che andranno così collocati dai diversi Paesi membri nella classe energetica più bassa, la G. In Italia si tratta di circa 1,8 milioni di edifici residenziali (sul totale di 12 milioni, secondo l'Istituto nazionale di statistica).

In virtù del piano di risparmio energetico messo a punto dall'Unione europea con nuove direttive, potrebbe arrivare una nuova legge europea anche per la sostituzione di tutte le cucine a gas con cucine a induzione e, anche in questo caso, il passaggio potrebbe essere graduale. Le cucine a induzione, infatti, presentano numerosi vantaggi, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e l'efficienza. La tecnologia a induzione risulta essere decisamente efficiente dal punto di vista energetico, garantendo un minor di dispendio, appunto, di energia.

Si rende pertanto necessario porre in essere nuovi strumenti fiscali che siano di impulso al fine di garantire lo sviluppo di fonti rinnovabili e l'efficientamento energetico.

In Italia, l'irraggiamento medio annuale varia dai 3,6kWh/m²/giorno della pianura padana ai 4,7kWh/m²/giorno del centro Sud e ai 5,4kWh/m²/giorno della Sicilia. In località favorevoli è possibile raccogliere annualmente circa 2.000 kWh da ogni metro

quadrato di superficie, il che è l'equivalente energetico di 1,5 barili di petrolio per metro quadrato.

L'energia elettrica prodotta con il fotovoltaico ha un costo nullo per combustibile: per ogni kWh prodotto si risparmiano circa 250 grammi di olio combustibile e si evita l'emissione di circa 700 grammi di CO₂, nonché di altri gas responsabili dell'effetto serra, con un sicuro vantaggio economico e soprattutto ambientale per la collettività.

Produrre e consumare l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico nello stesso sito – ad esempio nella propria abitazione o nel proprio edificio – vuole dire contribuire attivamente alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del Paese, favorendo l'efficienza energetica e promuovendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

La scelta relativa all'autoconsumo di energia elettrica prodotta da impianti rinnovabili accede ad una serie di vantaggi economici e ambientali che vanno dal risparmio in bolletta alla riduzione degli impatti ambientali.

L'installazione degli impianti fotovoltaici è finalizzata altresì allo sviluppo di reti che consentano di immettere in circolo il *surplus* di energia elettrica prodotto con l'impianto per generare un vero e proprio guadagno in termini economici sia per il contribuente che per lo Stato.

È pertanto necessario intervenire al fine di innalzare l'aliquota per le detrazioni fiscali per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile.

Il presente disegno di legge intende innalzare al 100 per cento la detrazione attualmente prevista al 50 per cento per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici, per le piastre ad induzione, per l'installazione di sistemi solari termici e per l'installazione di pompe di calore.

La detrazione al 100 per cento spetta nei limiti di spesa previsti dal disegno di legge, ossia 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche.

Qualora la spesa sostenuta dal contribuente ecceda il limite previsto dalla norma, per la parte eccedente la detrazione è riconosciuta al 50 per cento, attualmente prevista quale aliquota ordinaria.

La detrazione può essere fruita in dieci quote annuali e le modalità di fruizione sono rimesse ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, si stabilisce che la detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo

e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

L'articolo 2 reca la necessaria copertura finanziaria.

Gli incentivi posti in essere con il presente disegno di legge sono volti ad incrementare l'utilizzo dell'autoconsumo dell'energia elettrica. Come noto, quando l'energia prodotta risulta superiore a quella effettivamente consumata, è possibile venderla ossia immetterla in rete e commercializzarla per ricavarne un guadagno in termini economici.

L'obiettivo del disegno di legge in esame è quello di incentivare la cessione di energia sia nell'ottica di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sia al fine di garantire un ritorno economico al privato, all'impresa e allo Stato.

Il sistema così delineato, infatti, consente nel lungo periodo anche di abbattere i costi dell'agevolazione fiscale a carico dello Stato, attraverso il ritorno economico ottenuto dalla vendita di energia superiore a quella effettivamente consumata dal contribuente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Detrazione delle spese per l'acquisto di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore)

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomanda-

zione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con de-

creto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 150 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00